



Decisione/0232/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0207/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Giuseppe Lepore - Vice Presidente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) contro la società ASD Santangelo (945187) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Chianese Davide (2049707), la seguente

**DECISIONE**

In data 26.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. S.S.C. Capua (matricola n. 930726) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Santangelo (matricola 945187), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Davide Chianese (matricola n. 2049707).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo è stato effettuato in data 24 gennaio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016-2017 - 2017-2018 e 2019-2020. Il premio è stato quantificato in euro 270,00 (duecentosettanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 29 ottobre 2025.

All'udienza fissata il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - sentita la parte ricorrente presente in udienza, la quale dichiara di aver raggiunto un accordo con la controparte e, pertanto, rinuncia al ricorso;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

IL RELATORE  
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE  
Stanislao Chimenti

Depositato in data 16 gennaio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO  
Marco Lai